

Corte costituzionale

Libertà personale

La decisione

È illegittima la disposizione di cui all'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA (19 luglio 2011) 22 luglio 2011 n. 233 - Pres. QUARANTA - Rel. FRIGO

Il commento a prima lettura

1. La Corte costituzionale torna ad occuparsi del fenomeno delle cosiddette contestazioni a catena in ambito di misure cautelari personali, verificando la compatibilità rispetto alla Carta costituzionale dell'interpretazione offerta dalle sezioni Unite dell'articolo 297, comma 3, c.p.p. in base al quale, ai fini del computo dei termini massimi di carcerazione preventiva, non sarebbe possibile applicare la retrodatazione prevista dalla disposizione menzionata qualora il procedimento per i fatti contestati nella prima ordinanza si sia concluso con sentenza passata in giudicato (Sez. un., 23 aprile 2009, n. 20780, Iaccarino, in Guida dir., 2009, n. 31, p. 83 ss.).

Come è noto, la *ratio* della disposizione denunciata - secondo cui se nei confronti di uno stesso imputato vengono emesse più ordinanze che dispongono la stessa misura, per un medesimo fatto o per fatti diversi (purché commessi anteriormente alla prima ordinanza e connessi in virtù di concorso formale di reati, continuazione o connessione teleologica), i termini per determinare il periodo massimo di carcerazione preventiva vanno calcolati dal giorno dell'emissione della prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave - è da rinvenire nell'esigenza di evitare una qualsiasi elusione dell'art. 13 Cost., che impone al legislatore di indicare la durata massima della custodia cautelare in carcere; qualora il termine di ogni misura venisse conteggiato a sé, per negligenza o per una precisa volontà elusiva da parte degli inquirenti, la garanzia rappresentata dalla previsione di un termine massimo di durata cautelare sarebbe messa nel nulla.

2. Quanto all'operatività dell'istituto, è ormai indirizzo consolidato che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la retrodatazione ha sempre effetto e non è dunque necessario verificare se i fatti di cui alla seconda ordinanza fossero ricavabili dagli atti del fascicolo al momento della emissione della prima ordinanza. In secondo luogo, la giurisprudenza ha ritenuto possibile l'applicazione dell'istituto anche all'ipotesi in cui le due ordinanze fossero

emesse in procedimenti diversi, onde evitare che una eventualità, come la separazione in più procedimenti di una sola inchiesta, incidesse sul computo del termine massimo di custodia cautelare, determinando una irragionevole disparità di trattamento – sempre che, in tale ipotesi i fatti per cui è chiesta la seconda misura fossero arguibili dagli atti del procedimento in cui è stata emessa la prima, anteriormente al rinvio a giudizio. In terzo luogo, la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 408 del 2005) ha esteso il meccanismo di retrodatazione al caso di diverse ordinanze emesse per reati non legati dal vincolo di connessione qualificata, dovendo però, in questo caso, gli elementi in base ai quali è stata disposta la seconda misura emergere dagli atti al momento della emissione della prima ordinanza.

Anche qui la regola in esame si modella come strumento di controllo dell'operato del magistrato inquirente: l'estensione infatti pare volta in particolare a impedire che la durata della custodia derivi da scelte arbitrarie nella richiesta (e nella emissione) della misura.

Il meccanismo previsto dall'articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, dunque, può essere ritenuto una sorta di correttivo alla regola secondo cui la permanenza massima di ogni titolo cautelare decorre a partire dalla data della sua esecuzione.

In questo "spirito", la Cassazione e la Corte costituzionale ne hanno sagomato i confini di applicazione in base al principio per cui, in relazione a indagini su svariati fatti di reato, le misure cautelari debbono avere un unico termine *a quo* di durata, qualora sussista tra loro un legame tale da rendere la vicenda sostanzialmente unitaria.

La varie declinazioni della regola menzionata sono volte quindi a garantire questo effetto, scongiurando anche l'ipotesi di negligenza dell'autorità giudiziaria o di prassi elusive.

3. Si può ben dire che sia appunto seguendo questo indirizzo che la Corte costituzionale ha deciso la questione sottoposta.

Come anticipato, l'orientamento espresso dalle sezioni Unite respingeva la possibilità di retrodatare il calcolo del termine massimo se il procedimento, nel quale era stata disposta la prima ordinanza, si fosse concluso con sentenza passata in giudicato, prima dell'adozione della seconda misura.

Questa soluzione, tuttavia, è stata ritenuta contrastante sia con il principio di uguaglianza sia con la previsione che impone un termine massimo legislativamente previsto per la custodia cautelare in carcere.

La conclusione pare condivisibile, proprio sulla scorta della *ratio* della disciplina sopra individuata: consentire all'istituto del giudicato di non ammettere la retrodatazione da un lato crea disuguaglianze irragionevoli, dall'altro introduce un elemento che contrasta con l'esigenza (prevista dalla Costituzione) di predeterminare in via legislativa la durata massima della custodia.